COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Milan Lisa

DETERMINAZIONE N. 2289 DEL 01/07/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COMPRESSE DI PRODOTTO LARVICIDA CONTRO LA PROLIFERAZIONE DI ZANZARE IN AREE PRIVATE – CIG: BC2454748A.

Il funzionario

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026, modificata da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2026, esecutiva;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- il Decreto Dirigenziale n. 108 del 12/06/2026 con il quale è stato conferito al Dott. Nicola Garbellini l'incarico di Elevata Qualificazione delle Sezioni "Ambiente e Patrimonio";
- il Decreto Dirigenziale n. 79 del 24/03/2026, con il quale la Dott.ssa Lisa Milan è stata nominata responsabile del procedimento;
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

 b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 " *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "Nuovo Codice") che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, e successive variazioni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028, e successivi aggiornamenti;

Dato atto che:

- le malattie trasmesse da vettori costituiscono un importante problema di sanità pubblica;
- in base alla mutata situazione epidemiologica in ambito europeo, la Commissione europea ha approvato la decisione di esecuzione (UE) 2018/945 del 22 giugno 2018, con cui ha aggiornato l'elenco di malattie da incorporare nella rete di sorveglianza epidemiologica comunitaria, estendendolo a diverse arbovirosi, fra cui Chikungunya, Dengue e Zika, che pongono una minaccia per la sanità pubblica;
- il "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020- 2025*", approvato con l'Intesa Stato Regioni rep. n. 1/csr del 15 gennaio 2020 e prorogato, per tutto il 2026, con Accordo Stato-Regioni n. 245 del 18 dicembre 2025, definisce gli obiettivi generali e specifici della sorveglianza delle infezioni da virus Chikungunya, Dengue e Zika, con l'obiettivo principale di ridurne il rischio di trasmissione autoctona sul territorio nazionale, attraverso specifiche attività e strategie di intervento, tra cui comunicazione del rischio, formazione ed informazione, gestione focolai larvali in aree pubbliche da parte dei Comuni, acquisizione di servizi di disinfestazione da parte dei Comuni e Ordinanze comunali;
- le "*Linee guida per l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione da ratti e zanzare*", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 324 del 14/02/2006, ed integrate

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2206 del 06/11/2012, hanno definito le modalità operative per l'esecuzione e gestione dei servizi di lotta agli infestanti su suolo pubblico, da attuarsi da parte delle Amministrazioni comunali;

- il "*Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori*" prevede che ogni anno i Comuni, in collaborazione con le Aziende ULSS, pianifichino gli interventi di lotta al vettore e di disinfestazione sul territorio di competenza;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria, relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi, sia in area pubblica che privata;

Dato atto che il Comune di Rovigo annualmente provvede ad incaricare una ditta per l'esecuzione in aree pubbliche degli opportuni trattamenti antilarvali e, in caso di emergenza sanitaria o comprovata presenza di adulti in siti sensibili, di trattamenti adulticidi per il contenimento della zanzara comune e della zanzara tigre;

Vista la DGR n. 273 del 28 aprile 2026 "*Recepimento dell'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute di proroga per un anno del "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" (Rep. Atti n. 245/CSR del 18/12/2025) e approvazione di indicazioni regionali per la lotta alle malattie trasmesse da vettori*" e delle indicazioni per il controllo delle zanzare nelle aree urbane e per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi in ambito veterinario, secondo un approccio One Health;

Evidenziato che l'azione sinergica sulle aree pubbliche e private, in particolare mediante interventi mirati che impediscano lo sviluppo degli stadi larvali, è fondamentale per contenere le popolazioni e limitare l'utilizzo di insetticidi contro gli esemplari adulti, che possono risultare pericolosi per altre specie animali, tra cui api ed altri insetti impollinatori;

Dato atto che per integrare le azioni poste in essere sulle aree pubbliche il Comune di Rovigo ha emanato l'Ordinanza Sindacale n. 16 del 03/03/2026 "*Ordinanza per la manutenzione delle aree di proprietà privata ed il contrasto alla proliferazione di zanzare per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex pipiens)*", chiedendo ai cittadini la necessaria collaborazione mediante l'adozione di comportamenti responsabili ed azioni efficaci;

Ritenuto opportuno rafforzare le misure di prevenzione della proliferazione di zanzare messe in atto sul territorio comunale, mediante la distrubuzione gratuita di compresse di prodotto larvicida ai cittadini residenti, per il trattamento delle aree private;

Accertata la necessità di provvedere alla fornitura del suddetto prodotto, in quantità sufficiente a garantirne la disponibilità per i cittadini richiedenti e la necessità di attivare la relativa procedura d'acquisto;

Considerato che all'art. 25 del Nuovo Codice è previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26;

Rilevato la temporanea impossibilità della Dott.ssa Lisa Milan di accedere alle suddette piattaforme, in quanto la procedura di accreditamento alle stesse risulta sospesa da parte di ANAC, e vista l'urgenza di provvedere alla fornitura sopra indicata, al fine di garantirne la distribuzione delle compresse larvicida per tutta la stagione estiva, si ritiene necessario provvedere, senza ricorrere alle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a € 5.000,00, secondo le indicazioni date dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 18 giugno 2025;

Evidenziato che, seppur sussistendo l'obbligo di aderire alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, ovvero di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, attualmente non risultano attive convenzioni idonee per tipologia a soddisfare l'esigenza di cui al presente affidamento;

Dato atto che, in forza dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice, la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, alla Dott.ssa Lisa Milan;

Ritenuto di:

1) individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, la Dott.ssa Lisa Milan;
2) affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, la Dott.ssa Lisa Milan;

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- il *fine* che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi trasmesse da zanzare, attraverso la riduzione dell'infestazione da zanzare;
- *l'oggetto* della procedura riguarda la fornitura di compresse di prodotto larvicida contro la proliferazione di zanzare in aree private del Comune di Rovigo;
- *la forma* del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;
- *la durata dell'appalto*: 30 giorni;
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta;
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: € 2.368,00 euro (IVA esclusa) ;
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.

Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05.03.2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI che non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Dato atto che, a tal fine in data 15 giugno 2026, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico: INDUPHARMA SRL, con sede legale in Via Sorgaglia n. 40 - 35020 Arre (PD), CF/P.IVA 04824500286;

Rilevato che l'Operatore Economico INDUPHARMA SRL, avente sede ad Arre (PD) in Via Sorgaglia n. 40 - Partita IVA 04824500286, è abilitato per la categoria di interesse e disponde di prodotti con le caratteristiche richieste;

Vista l'offerta pervenuta dal seguente operatore economico, Prot. n. 41970 del 16/06/2026, dell'importo netto complessivo di **€ 2.368,00**, oltre a IVA al 22% pari a **€ 520,96,** per un totale complessivo di **€ 2.888,96**, per la "*fornitura larvicida in compresse: PROXILAR COMPRESSE barattolino 10 compr. da 1 g x64 pz (n. 20 confezioni da 64 barattolini)*":

Ragione sociale	Sede legale	Partita iva	Offerta
INDUPHARMA SRL	Via Sorgaglia n. 40 35020 Arre (PD)	04824500286	**2.368,00** oltre Iva 22%

Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Preso atto che:

- la Ditta INDUPHARMA SRL, risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, scaricato dal sito http://www.inail.it (protocollo INAIL_54260129 del 24/05/2026, con scadenza validità il 21/09/2026) e depositato in atti presso questo ufficio;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura in oggetto, il Sistema dell'ANAC ha assegnato il CIG: BC2454748A;

Ritenuto, pertanto, di affidare all'operatore economico **INDUPHARMA SRL**, con sede legale via Sorgaglia n. 40 - 35020 Arre (PD), CF/P.IVA 04824500286 le attività in parola per un importo di euro **€ 2.368,00**, oltre IVA ai sensi di legge, per un totale complessivo di euro **€ 2.888,96**, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al presente atto (**Allegato A**) quale parte integrante e sostanziale ma non ostensibile, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'articolo 52, comma 1, del Nuovo Codice;

Dato atto del miglioramento del prezzo di aggiudicazione dei servizi, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva nell'ammontare pari al 5% dell'importo contrattuale;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale, è stata acquisita agli atti dell'Ente unitamente all'offerta inserita nella Trattativa diretta n. 62:

- comunicazione relativa alla tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010;
- dichiarazione ai sensi dell'ex art. 53 D.Lgs. 165/2001;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;

Verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC richiesto in data 25/09/2025 (protocollo INAIL_54260129 del 24/05/2026), con validità fino alla data del 21/09/2026, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;

Richiamati, infine:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- l'art. 1, commi 15 e 32, Legge n. 190/2012, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nei siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- il D.Lgs. n. 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27/01/2017;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.

2. DI ACQUISTARE, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura descritta in narrativa.

3. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta INDUPHARMA SRL, con sede legale in Via Sorgaglia n. 40 - 35020 Arre (PD), CF/P.IVA 04824500286, verso il corrispettivo

di euro **€ 2.368,00**, ai quali si aggiungono euro **€ 520,96** per IVA, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola.

4. DI DARE ATTO che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice.

5. DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità	Capitolo	Descrizione	Piano dei conti	Importo
2026	2901201220	"MATERIALE DI CONSUMO"	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**€ 2.888,96 (Iva 22% inclusa)**

6. DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.

7. DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: BC2454748A;

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023.

10. DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso la Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Atti generali*" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it).

11. DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

- tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del medesimo decreto 36/2023;
- la pubblicazione e trasmissione delle risultanze della presente procedura e dei dati richiesti nella fase esecutiva del contratto, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 32, della Legge 190/2012.

12. DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line.

13. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

14. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti – Provvedimenti dirigenziali", sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale del Comune.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il funzionario
GARBELLINI NICOLA

Documento sottoscritto con firma digitale